



CITTÀ DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA

ORDINANZA N. 122 DEL 12 DIC. 2013

Premesso che le Amministrazioni Comunali possono regolare l'attività degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici mediante l'esercizio del potere previsto dall'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, graduando in funzione della tutela dell'interesse pubblico prevalente, gli orari di apertura e chiusura al pubblico;

Che l'ampiezza di tale potere è stato oggetto di riforma per effetto della modifica legislativa introdotta dall'art. 31 del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011, che ha riformato l'art. 3 del D.L. 223/2006 nel senso che le attività commerciali, come individuate nel D.Lgs. 114/1998, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio;

Considerato che quanto sopra si ritiene derogabile soltanto in caso di accertata lesione di interessi pubblici tassativamente individuati (sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute);

Che pertanto la liberalizzazione degli orari non preclude all'amministrazione comunale di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e/o della sicurezza pubblica;

Che risulta che l'esercizio commerciale di vicinato settore alimentare sito in Via Cavour n. 13, nelle ore serali è punto di ritrovo di soggetti che acquistano e consumano immediatamente, all'esterno del locale, bevande alcoliche;

Che detti soggetti dopo aver consumato le sostanze alcoliche rimangono davanti al locale arrecando disturbo ai passanti e in generale tengono comportamenti di disturbo per la quiete pubblica e per ordine pubblico con rischio di provocare risse;

Che al fine di porre fine al disturbo della quiete pubblica e per motivi di ordine pubblico si ritiene di dover intervenire provvisoriamente ed in via del tutto eccezionale a stabilire un orario di chiusura del locale commerciale interessato;

Che necessita per quanto sopra motivato di dover stabilire che per un periodo di sessanta giorni il locale sito in Via Cavour n. 13, debba rimanere aperto non oltre le ore 20:00 e che il titolare dell'attività commerciale è tenuto ad avvisare l'autorità in caso di disordini o di disturbo alla quiete pubblica che si dovessero verificare sia dentro il locale sia nelle immediate vicinanze;

Visto il D.Lgs. 267/2000 artt.50 e 54;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa che, per un periodo di sessanta giorni dalla presente, l'orario di apertura del locale commerciale, esercizio di vicinato per la vendita di prodotti alimentari, sito in Via Cavour n. 13, titolare SIRBU VIRONEL, nato a Rastoaca (Romania), il 25/05/1956, non possa essere determinato oltre le ore 20:00.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

La notifica della presente:

- al titolare dell'attività SIRBU VIRONEL, nato a Rastoaca (Romania), il 25/05/1956 presso Via Cavour, n.13 – Cave (Roma);
- alla Polizia locale di Cave.
- alla Stazione dei Carabinieri di Cave

Si informa che avverso la presente è ammesso ricorso al TAR Lazio – Roma, entro il termine di giorni sessanta dalla notificazione o in alternativa, entro il termine di giorni centoventi dalla notificazione, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.



IL SINDACO
(Massimo Umbertini)